

**Ancona, 20 maggio 2011**

Alle Organizzazioni Sindacali Regionali

e, p.c.

DR Marche – Comitato Pari Opportunità

Prot. 12250 Reg.Uff.

***OGGETTO: Informazione - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale***

Ad integrazione e precisazione dell'informazione già resa sull'argomento – nota 11153/RU inviata con comunicazione del 10 maggio scorso –, anche con riferimento a richieste formulate da alcune organizzazioni sindacali, si rappresenta quanto segue:

- la disciplina del part-time ha subito profonde modifiche per effetto dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008 n. 133, che ha modificato l'art. 1, comma 58, della legge 23.12.1996, n. 662;
- l'art. 16 della legge 4.11.2010, n. 183 (c.d. "collegato lavoro") ha poi introdotto un nuovo potere per le amministrazioni datrici di lavoro, consentendo loro di rivedere unilateralmente i contratti di part-time stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 183/2010;
- in concreto, tale potere di revisione consiste in un potere di risoluzione unilaterale del contratto in essere (risoluzione unilaterale che è consentita solo nei casi previsti dalla legge, in deroga al generale principio di risoluzione consensuale);
- con nota del 20 aprile 2011, la Direzione Centrale del Personale ha fornito alcuni criteri applicativi sia per la concessione dei nuovi part-time, che per il riesame dei contratti stipulati anteriormente al 25 luglio 2008, individuando, in particolare tre fattispecie di part-time ritenute di per sé pregiudizievoli per la funzionalità dei servizi;
- tenendo conto di quanto sopra, questa Direzione Regionale:
  - ha aperto un'istruttoria su tutti i contratti di part-time in essere nelle Marche, per individuare se e quanti contratti rientrassero nella previsione di cui all'art. 16 della legge n. 183/2010 e fossero pregiudizievoli per la funzionalità dell'ufficio secondo la direttiva della Direzione Centrale del Personale e la sua applicazione;
  - ha contestualmente informato sia le OO.SS. regionali sia il personale dipendente, di tutte le novità, diramando apposita nota (n. 11153/RU del 10 maggio 2011);

- ha contattato informalmente i dipendenti i cui part-time sarebbero stati oggetto di revisione (pochissime unità di personale) per avvisarli in merito, anticipando la disponibilità a stipulare un nuovo contratto di part-time non rientrante in una delle tre fattispecie considerate pregiudizievoli;
- ha notificato i provvedimenti di revoca dei part-time pregiudizievoli ai singoli dipendenti predisponendo senza ritardo i nuovi contratti, sulla base delle richieste pervenute dai dipendenti interessati, con articolazione compatibile con i nuovi criteri forniti, in modo che non vi fossero interruzioni tra il contratto risolto unilateralmente ai sensi di legge, ed il nuovo contratto;
- i nuovi contratti danno atto di quanto sopra, illustrando con chiarezza e veridicità che non si è trattato di una risoluzione consensuale, bensì di contratto stipulato consensualmente a seguito di una risoluzione unilaterale del precedente contratto in essere;
- In ogni caso, questa Direzione Regionale si è attivata per limitare il più possibile il disagio dei dipendenti coinvolti.

Per quel che riguarda la durata dei contratti riformulati, infine, nella considerazione che la fattispecie costituisce in effetti un prolungamento, con modifiche, di situazioni già in essere ante 26 giugno 2008, questa Direzione, al fine di evitare disparità di trattamento, ha valutato di poter prevedere la clausola del tempo indeterminato, già presente nei contratti originari.

IL CAPO UFFICIO<sup>1</sup>

*Luciano Grassini*

---

<sup>1</sup> Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 D.Lgs n.39/93